

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro (*Seguito della discussione e rinvio*) 219

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo (*Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto*) 220

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi 221

SEDE REFERENTE:

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (*Esame e rinvio*) 221

RISOLUZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'illustrazione della risoluzione e che il Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo della discussione. Essendosi nel frattempo insediato un nuovo Esecutivo, propone alla presentatrice di richiamare brevemente i contenuti della risoluzione, segnalando sin d'ora che il Governo ha preannunciato la propria intenzione di esprimersi nel prosieguo della discussione.

Segnala, peraltro, che, in materia di utilizzo dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, è stato assegnato alle Commissioni riunite V e XIV l'atto n. 86, recante lo schema di Accordo di partenariato per il medesimo periodo di programmazione. Pertanto, fa presente che sarà necessario organizzare modalità di prosecuzione del-

l'esame della risoluzione in oggetto che siano coordinate con l'esame del citato atto.

Eleonora BECHIS (M5S) auspica, anzitutto, che la risoluzione di cui è firmataria venga presa in considerazione nell'attuale processo di riscrittura del citato Accordo di partenariato, chiedendo al Governo di definire obiettivi temporali, quantitativi e qualitativi chiari e misurabili al fine di sviluppare e migliorare il mercato del lavoro nel pieno rispetto sia della carta costituzionale sia dei principi di eguaglianza, autodeterminazione e giustizia sociale. Chiede, quindi, al Governo di percorrere strade nuove che escludano totalmente la corruzione, ponendosi obiettivi ambiziosi in ambito di politiche attive del lavoro, sia in termini di valorizzazione della formazione continua sia in termini di acquisizione delle migliori risorse umane e strumentali da mettere a disposizione della collettività. Ritiene necessario pensare al lavoro non più come elemento a sé stante, bensì come parte di un sistema con il quale è in costante relazione sinergica come nel caso del connubio tra *smart working* e *smart city*, che coinvolge urbanistica, lavoro, innovazione e ricerca, o dell'integrazione nel percorso scolastico obbligatorio sia di periodi di lavoro in azienda sia di elementi di educazione all'imprenditorialità etica.

Ricorda, su un piano più generale, che l'Unione europea è nata per garantire la pace e per cercare di attutire divari economici, sociali, ideologici, e per garantire il mutuo soccorso tra gli Stati membri. Osserva che l'Europa unita, come ogni strumento creato dall'uomo, deve essere usata seguendo criteri di buon senso. Fa presente che la presidente della Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, Berés, ha segnalato che la presenza nei Trattati di uno squilibrio tra diritti sociali e diritto del mercato interno, rendendosi disponibile ad un dialogo sul tema dell'adeguamento dei trattati nell'ottica dell'uscita dalla crisi.

Segnala che il decreto-legge n. 201 del 2011, oltre ad aver spezzato il patto tra Stato e cittadino, ha creato nuove povertà e dinamiche che la programmazione dei fondi strutturali non prende in considerazione. Si chiede, in conclusione, se ci sia la possibilità di aprire un confronto tra la Commissione lavoro della Camera e la Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, con le modalità che la presidenza ritenga più opportune, per elaborare proposte concrete sulle materie di comune interesse.

Il sottosegretario Luigi BOBBA si riserva di manifestare il proprio orientamento nel prosieguo della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 marzo 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto un intervento introduttivo nel quale ha illustrato i provvedimenti in titolo, chiede pertanto se vi siano interventi nell'ambito dell'esame preliminare.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che le direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già avuto modo di esaminare nel dettaglio l'articolato dei provvedimenti in esame, formulando al riguardo osservazioni puntuali, sulle quali giudica importante avviare una proficua interlocuzione con la Commissione. Auspica, quindi, che la Commissione approfondisca il contenuto delle proposte di legge in un sereno confronto con il Governo, valutando anche l'opportunità di costituire un apposito Comitato ristretto, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, prende atto con favore della disponibilità testé manifestata dal Governo, giudicando utile procedere sin d'ora alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria sui provvedimenti in esame e la predisposizione di un testo unificato che possa essere realmente condiviso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che la Commissione, alla luce degli orientamenti emersi nell'odierno dibattito, proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 435, 1708 e 1779.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 marzo 2014.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

C. 2208 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che si avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Fa presente che, come stabilito nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva del relatore, onorevole Dell'Aringa, ed eventuali interventi dei deputati che intendano intervenire.

Ricorda, comunque, che dopo la conclusione delle audizioni informali riprenderà l'esame preliminare con gli interventi in discussione generale.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 34 del 2014

contiene disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà.

Nel ricordare che il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 20 maggio 2014, passa all'illustrazione delle singole disposizioni, segnalando in primo luogo che l'articolo 1 reca norme in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. A tal fine la disposizione modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001 e il decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo, in primo luogo, l'innalzamento da dodici a trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione. Si prevede quindi, che il contratto possa essere prorogato fino a 8 volte, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato inizialmente stipulato. Infine, si introduce un limite quantitativo, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo, ferma restando, per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, la possibilità di stipulare comunque un contratto a tempo determinato. Viene fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di stabilire limiti quantitativi diversi.

Evidenzia che l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l'obiettivo di semplificare la disciplina dell'istituto. A tal fine, le disposizione modifica in più parti il decreto legislativo n. 167 del 2011 e la legge n. 92 del 2012, la cosiddetta legge Fornero, prevedendo, in primo luogo, l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova e non più per il piano formativo individuale. Viene poi soppressa la condizione, introdotta dalla legge n. 92 del 2012, che per i datori di lavoro che

occupavano almeno 10 dipendenti legava l'assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Osserva che la soppressione è estesa anche alla norma che, nel definire i principi per la disciplina contrattuale dell'istituto, prevedeva la possibilità di individuare nei contratti collettivi forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. Fa presente che, per quanto riguarda la retribuzione dell'apprendista, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, si prevede che si debba tener conto delle ore di formazione in misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo. Infine, si prevede la facoltà, e non più l'obbligo, per i datori di lavoro, di integrare con l'offerta formativa pubblica la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda.

Rileva che l'articolo 3 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea indipendentemente dal luogo di residenza, nonché, attraverso l'eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva poste in essere dai servizi competenti. In particolare, fa presente che la norma è volta a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani che, per usufruire dei relativi percorsi, stabilisce che vengano individuati i requisiti della « residenza » e della « contendibilità » del soggetto, al fine di consentire che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l'impiego indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza.

Sottolinea che l'articolo 4 introduce disposizioni volte alla « smaterializzazione » del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, si prevede che

la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di centoventi giorni a decorrere dalla data di acquisizione. Osserva che la puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa a un decreto interministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Fa notare, infine, che l'articolo 5 demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, innalzando a 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, il relativo limite di spesa nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Rinviando all'esito del ciclo di audizioni già programmate eventuali considerazioni di merito sui contenuti del decreto, si limita in questa fase a segnalare che, soprattutto per quanto attiene alle disposizioni in materia di contratti a termine e di apprendistato, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, si presenta, dal punto di vista tecnico, l'esigenza di meglio coordinare la nuova disciplina con le parti del quadro normativo che sono rimaste inalterate.

Conclusivamente, osserva che il decreto-legge interviene su temi complessi, che investono la vita in azienda, le relazioni di lavoro e il funzionamento generale del mercato del lavoro. In questo senso, segnala la presenza di aspetti meritevoli di approfondimento, relativi in particolare all'intreccio con i contenuti dei provvedimenti che il Governo sta adottando e adotterà sul tema più generale della semplificazione e della riforma della legislazione del lavoro. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione e l'Assemblea della Camera dovranno pertanto impegnarsi a trovare quegli aggiustamenti che, senza

stravolgere i principi cui il provvedimento si ispira, possano consentire di apportare gli opportuni miglioramenti al testo.

Claudio COMINARDI (M5S) manifesta forte preoccupazione per il potenziale effetto di eccessiva liberalizzazione della stipula dei contratti a termine contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in esame, in base al quale la durata del contratto senza indicazione della causale verrebbe estesa a trentasei mesi. Ritiene, infatti, che tale disposizione possa produrre conseguenze negative per i giovani lavoratori, in termini di ulteriore precarizzazione della loro situazione lavorativa. Chiede poi delucidazioni al relatore circa la portata del medesimo articolo 1, nella parte in cui si specifica che il numero dei contratti a termine non possa eccedere il 20 per cento dell'organico complessivo, non essendo univoca a suo avviso la nozione di « organico ».

Giorgio PICCOLO (PD) esprime il timore che si prosegua nell'adozione di interventi suscettibili di ledere i diritti dei lavoratori, in continuità con una tendenza legislativa volta a mettere le generazioni in conflitto tra di loro e a instaurare regimi di tutele diversificati per categorie di lavoratori. Sarebbe necessario, a suo avviso, contenere il fenomeno della precarietà, prevedendo, piuttosto, interventi tesi ad aumentare il costo dei contratti atipici, per disincentivarne l'utilizzo, o stabilendo incentivi alla stabilizzazione.

Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'articolo 1, osservando che, in base all'attuale formulazione della norma, non è chiaro quale sia il limite massimo di contratti che è possibile stipulare nelle aziende che impieghino fino a cinque dipendenti. Passando ad esaminare l'articolo 2, ritiene sia da chiarire se ai fini calcolo della retribuzione dell'apprendista si debba fare riferimento alla formazione interna o esterna, specificando altresì cosa la portata della locuzione: « 35 per cento del relativo monte ore complessivo ». Giudica

positivo il contenuto dell'articolo 4, relativo alle semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva, auspicando, tuttavia, che tali disposizioni siano concretamente applicate, senza che vi siano problemi tecnici in sede di attuazione. In risposta alle considerazioni svolte nel dibattito odierno in relazione all'esigenza di aumentare il costo del lavoro flessibile, fa presente che la normativa vigente già prevede oneri più elevati per tale tipologia di contratti, auspicando, piuttosto, un intervento di riduzione dei costi sul versante dei contratti a tempo indeterminato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che allo stato i contratti flessibili sono più onerosi per i datori di lavoro rispetto a quelli a tempo indeterminato, fa notare, con riferimento a taluni dubbi espressi sulla parte del testo che disciplina l'apprendistato, che la formazione esterna – secondo il dettato dell'articolo 2 – diviene facoltativa. Precisando, altresì, che – a suo avviso – il limite del 35 per cento nel calcolo della retribuzione dell'apprendista deve riferirsi alle ore di formazione.

Davide TRIPIEDI (M5S) esprime dubbi sull'articolo 1 del decreto-legge, segnalando i gravi effetti destabilizzanti della norma nei confronti delle donne lavoratrici che siano in gravidanza al momento della proroga dei contratti. Osserva che le innovazioni legislative proposte rappresentano un disincentivo alla maternità, si chiede perché il legislatore continui a promuovere il contratto a termine a scapito di quello a tempo indeterminato,

producendo conseguenze negative per i lavoratori in termini di precarietà.

Eleonora BECHIS (M5S) si sofferma sull'articolo 3, evidenziando l'esigenza di svolgere una riflessione sull'elenco anagrafico dei lavoratori e sul concetto di residenza. Fa presente, al riguardo, che occorre approfondire il fenomeno della perdita della residenza da parte dei lavoratori, a seguito della perdita della propria casa, sottolineando come spesso i cittadini incontrino molte difficoltà per il riacquisto della residenza, a causa delle difficoltà burocratiche poste a livello locale.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che il dibattito ha posto all'attenzione questioni rilevanti, sulle quali sarà opportuno svolgere i necessari approfondimenti di merito, nell'ambito di una interlocuzione costruttiva tra i gruppi, dichiarandosi disponibile al confronto con tutti i componenti della Commissione al fine di giungere a definire un quadro di interventi il più possibile efficace e condiviso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto con soddisfazione della disponibilità al confronto testé manifestata dal relatore, considerato che il provvedimento in esame interviene su questioni assai delicate sulle quali sarà necessario svolgere gli opportuni accertamenti, in un clima che auspica possa essere di ampia concertazione tra i gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.